



Tavolo tecnico RITA: Il contesto di riferimento

Nell'ambito del secondo pilastro previdenziale, la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.) rappresenta uno strumento introdotto per ampliare la flessibilità in uscita e sostenere il reddito dei lavoratori nella fase che precede il pensionamento di vecchiaia. Essa consente agli aderenti a forme pensionistiche complementari di richiedere l'erogazione anticipata e frazionata del montante accumulato, al ricorrere di specifici requisiti anagrafici e contributivi.

La R.I.T.A. è stata introdotta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) in modifica dell'art. 11 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 ed ha successivamente subito modificazioni normative che ne hanno autonomizzato ed esteso l'applicazione



RITA: descrizione

La prestazione può essere richiesta in due situazioni distinte:

- RITA per contribuzione: è prevista per i soggetti che:

- 1) hanno cessato l'attività lavorativa,
- 2) matureranno il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro i cinque anni successivi (in pratica bisogna avere almeno 62 anni) e
- 3) possono far valere almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori,
- 4) oltre ad almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.

- RITA per inoccupazione: riguarda chi:

- 1) ha cessato l'attività lavorativa e
- 2) versa in uno stato di inoccupazione da oltre ventiquattro mesi,
- 3) matura il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro dieci anni e
- 4) almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.



la R.I.T.A può essere:

- TOTALE

In questo caso l'intero capitale viene erogato in rate trimestrali fino al compimento dei 67 anni

- PARZIALE

In questo caso sulla parte restante del capitale l'aderente continua ad esercitare tutte le opzioni del montante prima della richiesta (cambiare asset allocation, chiedere anticipazioni, riscatti, trasferimento ad altro fondo pensione e, al momento del raggiungimento del requisito di pensionamento, chiedere rendita/capitalizzazioni)



REVOCA e DECESSO

La R.I.T.A. può essere revocata in qualsiasi momento dall'aderente ed avrà effetto entro la seconda rata dal momento della richiesta di revoca

In caso di decesso durante l'erogazione della R.I.T.A. tutto il capitale residuo sarà riscattato o erogato in rendita a seconda della situazione personale dell'iscritto



FISCALITA'

- A tutto quanto venga erogato in RITA viene applicata la tassazione sostitutiva che va da un massimo del 15% e diminuisce di 0,30% per ogni anno di anzianità nella previdenza complementare fino ad un minimo del 9%.
- Questa tassazione si applica anche ai montanti accumulati nel periodo 1993 – 2006 che altrimenti sono soggetti ad una tassazione separata molto più onerosa



RITA in Banca d'Italia

CHI POTREBBE
RIGUARDARE IN
BANCA D'ITALIA

Coloro che cessano dal servizio prima di maturare la pensione di vecchiaia di un tempo sufficiente a consentire l'erogazione di almeno 2 rate di RITA.

L'anticipo di rendita può essere di una parte o di tutto il montante accumulato.

COSA DOBBIAMO
CAMBIARE PER
RECEPIRLA

- 1) Il Regolamento deve prevedere nella sezione delle "Prestazioni" ovvero nel Titolo V un articolo che preveda e disciplini l'istituto della R.I.T.A.
- 2) Circolare 235 contenente le ricadute pratiche dell'applicazione del nuovo istituto
- 3) Dare le specifiche alla società Parametrica proprietaria del software che la Banca utilizza in cloud per la gestione amministrativa